



TRIBUNALE DI PESARO

Decreto

Il Giudice,

letto il ricorso ex art. 14 ter legge n. 03/12 presentato da ANGELO RAFFAELE TURSI;
preso atto delle note autorizzate a chiarimento;

vista la relazione del professionista nominato ex art. 15 della legge citata, il quale verificava la veridicità dei dati esposti dalla parte ricorrente senza rilevare criticità di sorta;

ritenuto che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7 co. 2 lett. a) e b), dal momento che – per un verso – il richiedente ad oggi (la s.n.c. di cui era socio è stata cancellata dal registro nel 2018) è occupato quale lavoratore dipendente presso altre società sicché non è soggetto fallibile e – per altro verso – non risulta aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ad altra procedura di sovraindebitamento;

vista la documentazione prodotta;

rilevato che è stata ritualmente eseguita la comunicazione all'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 14 ter co. 4 legge n. 03/12;

ritenuto che, anche in base alla relazione del professionista, non emergono atti commessi in frode ai creditori;

ritenuto che va nominato un liquidatore e che in merito non vi sono incompatibilità a nominare lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di organismo di composizione della crisi;

rilevato che spetta al giudice quantificare le somme necessarie al mantenimento e che tale incombenza non può prescindere dalle finalità della procedura;

considerato che quindi è necessario contemperare la necessità di superare o regolamentare lo stato di indebitamento del debitore garantendo a quest'ultimo una condizione di vita dignitosa ma anche tutelare la legittima aspettativa ed il diritto dei creditori di veder soddisfatte, almeno in parte, le proprie pretese;



rilevato che, attualmente, il debitore convive con la compagna e la figlia di pochi mesi;

rilevato che il ricorrente percepisce – complessivamente - a titolo di stipendio e indennità la somma netta di circa euro 3.300,00/3.400,00 mensili;

rilevato che il ricorrente ha quantificato in euro 2.355,00 l'ammontare delle spese necessarie al sostentamento suo e della famiglia;

ritenuto che – tenuto conto dell'elenco delle spese prospettate (tra le quali è compresa la cifra che il TURSI deve sostenere anche per il mantenimento da versare al figlio avuto in un precedente matrimonio), del numero dei componenti, della necessità di versare mensilmente un canone di locazione ma anche della necessità di riservare ai creditori una quota che non sia puramente simbolica – appare congruo destinare al nucleo familiare la somma complessivamente determinata in euro 2.000,00;

(-) rilevato che, pertanto, l'eccedenza mensile deve essere appresa alla procedura;

(-) non è, infine, stata espressamente richiesta l'esclusione di specifici beni;

p.q.m.

(-) dichiara aperta la procedura di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter della legge n 03/2012, a carico di ANGELO RAFFAELE TURSI, nato a Martina Franca (TA) il 21.06.1974, residente a Tavullia (PU) in via Mascagni 1/B;

(-) nomina quale liquidatore – visti gli artt. 15 co. 8 e 14 quinquies co. 2 lett.a) – il professionista già individuato come O.C.C. in sede di predisposizione della relazione;

(-) dispone che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati, per estratto, entro giorni 15, a cura del liquidatore, nella cronaca locale del Resto del Carlino e notificati ai creditori individuati nella relazione depositata dall'organismo di composizione della crisi, avvertendo i creditori che possono proporre reclamo ai sensi dell'art 10, comma 6, della legge n 3/2012;

(-) dispone il divieto di iniziare o proseguire fintanto che il provvedimento di chiusura della procedura non sia divenuto definitivo, azioni cautelari o esecutive e di acquistare titoli di prelazione nei confronti del ricorrente da parte dei creditori che abbiano titolo o causa anteriori al deposito del ricorso;

(-) stabilisce che il debitore possa trattenere per sé la somma di euro 2.000,00 mensili al netto di imposte e contributi;



(-) concede al liquidatore giorni 60 per procedere all'inventario ed alla stima dei beni ai sensi dell'art 14 sexies della legge n 3/2012, autorizzandolo espressamente a tale fine ad eseguire controlli anche presso l'anagrafe tributaria e presso gli istituti di credito, ed ulteriori giorni 30 per presentare il piano di liquidazione ai sensi dell'art.14 novies della legge n. 3/12, tenendo conto delle disposizioni sopra evidenziate circa la determinazione del patrimonio del debitore;

(-) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, nei rispettivi registri laddove nel patrimonio da liquidare siano compresi beni immobili o beni mobili registrati nonché, in caso di svolgimento di attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

(-) ordina la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, per i quali non sia stato disposto alcun esonero, incaricando il liquidatore di provvedere all'attuazione dell'incombente in assenza di esecuzione spontanea;

(-) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;

Pesaro, il 24.09.2021

Il Giudice

